

Consorzi di Bonifica, l'assoggettibilità di atti e documenti all'imposta di bollo; il pagamento di tasse automobilistiche e il regime delle riduzioni e delle esenzioni per particolari categorie.

Al centro di segnalazioni anche la mancanza di chiarezza e trasparenza dei vari avvisi di accertamento o di contestazione, doverosa per una Pubblica Amministrazione.

Sul versante locale, molti interventi hanno riguardato l'applicazione della TARSU e dell'ICI, sia per richieste di pagamento oltre i termini di prescrizione, sia per i discussi accertamenti disposti dai Comuni a mezzo di società o cooperative (incaricate di individuare eventuali evasioni o denunce infedeli).

Alcune richieste hanno riguardato il ritardo nell'effettuazione dei rimborsi di tasse automobilistiche indebitamente versate alla Regione.

Di particolare interesse è stato il problema sollevato da alcuni titolari di licenza di pubblica sicurezza per la vendita di oggetti preziosi, i quali - a seguito dell'abolizione della predetta licenza - ritenevano di non essere più tenuti alla tassa di concessione governativa prevista per i rinnovi.

In genere, le Amministrazioni interessate si sono mostrate

disponibili a rivedere le proprie decisioni, mentre solo in pochi casi – per lo più riguardanti la contestazione delle contravvenzioni oltre i termini di prescrizione - l'Ufficio ha dovuto lasciare al contenzioso giurisdizionale l'eventuale soluzione delle controversie

11.1.1. IVA sul gas metano ad uso promiscuo - E' meglio una corretta informazione

Negli anni passati, il Difensore civico si era già occupato della questione se, in caso di uso promiscuo di gas metano, fosse corretta l'applicazione dell'ordinaria aliquota del 20% (prevista per il riscaldamento) ovvero quella ridotta al 10%, riservata agli usi domestici (di cucina, bagni, doccia ecc.).

L'Ufficio tuttavia non ha mai ritenuto di dover seguire la posizione e le iniziative di varie associazioni di tutela dei consumatori che hanno invitato migliaia di utenti ad inviare lettere raccomandate con ricevuta di ritorno alle Società concessionarie per chiedere la restituzione delle differenze pagate in più negli ultimi 5 anni, citando una sentenza in tal senso del Giudice di pace di Massa Carrara.

Lo scrivente ha invece ritenuto più corretto informare gli

utenti che sulla vicenda si sono espressi, in senso opposto, sia altri Giudici di pace (ad esempio quelli di Lecce e di Taranto), sia il Sottosegretario di Stato alle finanze (in risposta a numerose interrogazioni parlamentari), sia il Ministro competente (Risoluzione n. 155/E dell'8/10/1999), il quale ha precisato che qualora non sia possibile distinguere sulla base di parametri oggettivi (in pratica con distinti contatori) la parte di combustibile destinata alla cottura dei cibi e alla produzione di acqua calda da quella utilizzata per il riscaldamento, l'aliquota IVA va applicata al complesso della fornitura, con la misura ordinaria del 20%.

D'altronde, anche sul piano normativo, l'agevolazione al 10% accordata per l'uso del gas nei territori di cui al T.U. delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno è cessata al 31 dicembre 1996 e per il suo eventuale ripristino sono stati prospettati problemi di compatibilità con la Direttiva CEE n. 92/77 del 19 ottobre 1992 (che non ha inserito la somministrazione di gas metano tra i beni e servizi per i quali è possibile applicare tariffe agevolate).

Una soluzione positiva al problema potrebbe comunque venire dal processo di armonizzazione tariffaria e dagli interventi

di riduzione dell'imposta di consumo del gas metano per usi civili, previsti dall'art. 14 della legge finanziaria 2002.

La questione pertanto va affrontata a livello normativo, non essendo realistico pensare che i Concessionari restituiscano somme da tempo riversate all'Erario, sulla base di precise direttive ministeriali.

11.1.2. TOSAP su passo carrabile

Sono pervenute diverse istanze con le quali si chiedeva l'intervento dell'Ufficio nei riguardi di un'Amministrazione provinciale che continuava ad inviare avvisi di accertamento (e di contestuale irrogazione di sanzioni) per la TOSAP relativa agli anni 1997 e successivi.

Secondo questi cittadini, la tassa e le relative sanzioni erano illegittime, sia perché gli immobili gravati insistevano all'interno del centro storico del Comune, sia perché si trattava di accessi diretti sulla strada provinciale (cosiddetto "a raso"), sulla cui non tassabilità si era espresso il Ministero delle finanze con la Risoluzione n. 225 del 1997.

Sul primo punto, l'Ufficio non ha condiviso le lamentele

dei ricorrenti, in quanto il tratto di strada interessato era gestito dalla Provincia (trattandosi di centro abitato di un Comune con meno di 10.000 abitanti, per il quale non risultava emesso alcun provvedimento di declassificazione).

Sul secondo aspetto, invece, sono state pienamente condivise le ragioni degli esponenti, dal momento che la stessa Amministrazione provinciale - con una delibera consiliare del 2001 - aveva recepito l'orientamento espresso dalla Risoluzione ministeriale (oltre che dalla giurisprudenza più recente) esentando gli accessi "a raso" dalla TOSAP, a decorrere dal 1997.

Da qui un intervento sugli Uffici che continuavano a spedire gli avvisi di accertamento e l'intesa con il Responsabile dell'Ufficio occupazioni spazi aree pubbliche che sarebbe stata sufficiente la spedizione a detto Ufficio di un'autocertificazione attestante che, per gli anni dal 1997 in poi, sussistevano i presupposti per l'esenzione dal pagamento della TOSAP.

**11.1.3. Non si paga la contravvenzione se
l'automobilista non ha più il possesso
dell'auto.**

E' giunta a positiva conclusione la vicenda di un cittadino il quale aveva ricevuto una cartella esattoriale relativa ad una contravvenzione, elevata ad un'automobile di cui lo stesso non aveva più il possesso all'epoca dell'accertamento effettuato dai vigili urbani.

In effetti, dalla certificazione del PRA, risultava a chiare lettere che la macchina oggetto di multa non era più intestata al contravvenzionato.

Di qui una ripetuta azione di sollecitazione del Difensore civico al Dirigente comunale competente, per convincerlo che sussistevano evidenti motivi di equità e di giustizia sostanziale per assumere un provvedimento di annullamento d'ufficio.

Dopo vari colloqui telefonici avuti con il responsabile del procedimento, l'Amministrazione comunale ha provveduto ad annullare il ruolo esattoriale.

11.1.4. Modalità gratuita di pagamento bolletta**ENEL – Un solo sportello in tutta la Regione**

E' stata richiamata l'attenzione del Difensore civico sul fatto che moltissimi cittadini che non intendono accendere un conto corrente bancario o postale si vedono costretti ad effettuare il pagamento della bolletta ENEL presso gli uffici postali (sostenendo il costo del bollettino di c.c.); e ciò per il fatto che l'ENEL tiene aperto, in tutta la Regione, un solo sportello di pagamento "senza commissioni".

In pratica, l'ENEL ha interpretato in senso riduttivo la direttiva n. 200/99 dell'Autorità per l'Energia elettrica e Gas, la quale prevede l'obbligo per l'esercente di offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta.

Pur trattandosi di questione che si poneva fuori del suo ambito territoriale, il Difensore civico ha ritenuto comunque utile segnalare alla Direzione Generale dell'Ente gli effetti penalizzanti di tale interpretazione per i cittadini delle fasce più deboli, ai quali viene di fatto precluso l'accesso al pagamento senza commissioni (effettuabile solo nello sportello di una banca sito nel Capoluogo

di Regione).

La questione è stata portata anche all'attenzione dell'Autorità per l'energia elettrica e gas, perché chiarisse in senso più estensivo il contenuto della direttiva.

La Direzione ENEL ha peraltro assicurato che avrebbe avviato contatti con altre banche, per istituire analogo servizio anche nelle altre province; mentre l'Autorità ha confermato che, per la nostra regione, l'ENEL aveva in corso un accordo con altre due banche per l'apertura di nuovi sportelli.

**11.1.5. Il canone idrico va rapportato al consumo,
non alle persone**

La problematica è stata portata all'attenzione del Difensore civico da un'assegnataria di alloggio popolare, alla quale l'ATER aveva richiesto il versamento di canoni arretrati, calcolati forfettariamente in base alle persone alloggiate nel condominio e non – come prescritto dalle direttive da sempre fornite dal CIPE – in relazione al consumo effettivo dell'acqua (che garantisce il principio di corrispettività del contratto di somministrazione).

Su tale aspetto, l'Ufficio ha sollecitato l'ATER interessata a

fornire le opportune notizie e, segnatamente, il provvedimento con il quale era stata decisa l'adozione di detto criterio di ripartizione all'interno del condominio, nonché gli eventuali pareri legali che avessero avallato il metodo di calcolo in questione.

L'ATER si è giustificata adducendo che il metodo contestato era stato adottato fino al 1998, in quanto - per mancanza di contatori singoli - si era trovata nell'impossibilità di ricorrere al criterio dell'effettivo consumo; si era pertanto ritenuto che il criterio più equo fosse quello di ripartire il canone complessivo tra i vari nuclei familiari del condominio, in proporzione al numero dei loro componenti.

Criterio questo suggerito anche da un parere legale - al quale si era attenuto poi il Consiglio di amministrazione dell'Azienda - ma che, a parere del Difensore civico, si sarebbe dimostrato facilmente attaccabile in un'eventuale conflittualizzazione della controversia.

**11.1.6. Garante del contribuente e Difensore civico -
Un apparente conflitto di competenze.**

Il problema è stato sollevato dall'Autorità del Garante del

contribuente per la Regione Abruzzo il quale, in una corrispondenza rivolta allo scrivente, ha paventato che tra i due Uffici si possano creare sovrapposizioni e duplicazioni di funzioni nel campo dei tributi e delle sanzioni; con ciò rivendicando alla sua struttura una sorta di “esclusiva” a trattare tutta la materia dei tributi (compresi quelli locali), e invitando il Difensore civico a rimettere al suo Ufficio le doglianze dei cittadini che abbiano come controparte l’Amministrazione finanziaria.

Tesi questa che non ha trovato però d’accordo lo scrivente, il quale ha fatto rilevare che le due Istituzioni sono titolari di specifiche funzioni, individuate dalla legge e, soprattutto, esercitate con modalità e per finalità nettamente diverse.

E ciò per il fatto che l’attività del Difensore civico trova il suo principale riferimento nella legge n. 127/97, che gli assegna poteri di informazione, sollecitazione e proposta nei confronti di tutte le Amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia (art. 16, nel testo introdotto dalla legge n. 191/98).

Da parte sua, il legislatore regionale (L.R. n. 126/95 e

successive modifiche) assegna allo stesso Difensore civico più incisivi poteri nei riguardi dell'Amministrazione regionale e del suo apparato ausiliario (enti e aziende dipendenti, società a partecipazione regionale ecc.), nonché nei riguardi degli enti locali nell'esercizio delle funzioni loro attribuite o delegate dalla Regione.

E' pertanto nel rispetto di tali norme (tuttora in vigore) che si collocano gli interventi richiesti a questo Ufficio da cittadini che hanno problemi con i tributi e le sanzioni amministrative, e a tutela dei quali la funzione di mediazione e di convinzione - nei riguardi di comportamenti non corretti delle Pubbliche Amministrazioni - sortisce spesso effetti assai positivi.

Spetterà naturalmente ai cittadini scegliere la forma di tutela che ritengano più adeguata e rispondente ai loro interessi, rivolgendosi all'una o all'altra Autorità di garanzia dei loro diritti.

Ciò non toglie che un raccordo più stretto di reciproca collaborazione tra le due strutture sia sempre auspicabile; ed in tal senso il Difensore civico ha assicurato piena e fattiva disponibilità.

**11.1.7. Contributi alle confessioni religiose per
opere di culto. Cambia la legge ma restano i
problemi di applicazione.**

Rimarranno forse delusi coloro che con l'approvazione di alcune modifiche alla L.R. 29/88 - che, com'è noto, prevede l'obbligo per i Comuni di destinare annualmente il 10% di quanto incassano per opere di urbanizzazione a favore delle Confessioni religiose, per la realizzazione di opere finalizzate al culto - pensavano di poter superare le incertezze e le incomprensioni che, negli anni passati, si erano riscontrate tra le Amministrazioni comunali inadempienti ed i vari parroci (che, inutilmente, chiedevano l'erogazione dei contributi).

La nuova legge di modifica (L.R. n. 74/01) ha introdotto una verifica da parte del Servizio Edilizia Scolastica Sociale e di Culto della Giunta regionale sul rispetto dell'obbligo per i Comuni di accantonare le somme incassate nell'anno precedente e di versarle, entro il 31 marzo successivo, ai ministri per il culto che ne abbiano fatto richiesta.

Ma l'aspetto più sostanziale della modifica è l'aver previsto

una sanzione estremamente pesante per quei Comuni che, nel termine prescritto, non abbiano provveduto ad erogare i contributi richiesti, disponendo che gli stessi “non possono beneficiare di contributi regionali di qualsiasi natura nell’esercizio in corso”.

Una misura piuttosto drastica, ispirata alle migliori intenzioni, ma che certamente non mancherà di procurare (come di fatto si sta verificando) non poche difficoltà di applicazione da parte del Dirigente del Servizio, il quale si vedrebbe costretto a sospendere (e forse anche a revocare) una miriade di interventi finanziari che, nel corso dell’anno, la Regione dispone a favore dei Comuni in tutti i settori di competenza.

Di qui il suggerimento del Difensore civico a soppesare attentamente gli effetti pratici della modifica legislativa, la cui puntuale attuazione potrebbe dar luogo ad un contenzioso (tra Regione, Comuni e parrocchie) di portata non facilmente prevedibile.

**11.1.8. Ridotte le tariffe idriche alle aziende
collocate fuori del Nucleo industriale**

E' giunta a buon fine la battaglia a suo tempo avviata dal Difensore civico nei confronti del Comune di Sulmona e del locale Consorzio acquedottistico perché riducessero le tariffe per il consumo di acqua impiegata per le industrie collocate fuori del perimetro del Nucleo industriale; tariffe che erano il doppio di quelle praticate per tutte le altre aziende operanti all'interno del Consorzio per lo sviluppo industriale (al quale pagavano direttamente le relative bollette).

Capitava così che un caseificio costruito a confine della zona industriale fosse gravato di oneri sproporzionatamente maggiori rispetto a quelli posti a carico delle aziende all'interno del Nucleo, solo perché quest'ultimo acquistava le risorse idriche dal Consorzio acquedottistico e le somministrava agli operatori industriali e artigianali al prezzo di costo.

Con un protocollo d'intesa sottoscritto tra il Comune e il Consorzio, si è deciso quindi di ridurre del 45% il costo dell'acqua

potabile a metro cubo utilizzata dalle predette aziende per la produzione ed il confezionamento dei prodotti caseari.

11.2. AGRICOLTURA, FORESTE

Gli interventi in questo settore hanno, in molte occasioni, coinvolto ampi settori del mondo agricolo, trattandosi di tematiche di vasto interesse.

Ci si riferisce alla complessa problematica degli usi civici e delle terre tratturali (verifiche demaniali di territori comunali, richieste di pagamento di canoni arretrati comunali da tempo prescritti, metodi di calcolo delle affrancazioni di terre civiche); alle richieste di contributi per i miglioramenti delle aziende agricole o per l'avvio di attività di agriturismo; alla massa crescente di contenzioso con gli automobilisti danneggiati da incidenti provocati dai cinghiali, e rispetto alla quale necessita che la Regione assuma una chiara scelta normativa ed operativa.

Un fronte sempre aperto e scottante è poi quello relativo all'assoggettamento di terreni non agricoli al pagamento delle quote di contribuzione ai Consorzi di Bonifica.

Un'azione di mediazione assai positiva è stata svolta anche

tra i dirigenti di un Comune e quelli dell'Assessorato regionale all'agricoltura, tra i quali si era sviluppata nel tempo un'astiosa e inutile polemica, avendo la struttura regionale più volte respinto la richiesta del Comune di avere l'elenco degli attestati di "imprenditore agricolo" utilizzati, all'interno di quel territorio comunale, per ottenere l'esenzione o la riduzione degli oneri di costruzione.

La querelle - che rischiava di trasferirsi anche in sede penale - è stata risolta nel migliore dei modi in un incontro chiarificatore nella sede del Difensore civico, nel quale le parti hanno accolto alcuni suggerimenti operativi dati dallo scrivente e si sono impegnati a ripristinare un clima di reciproca e leale collaborazione istituzionale.

11.2.1. Affrancazione usi civici – Il Difensore civico mette d'accordo Regione e Comune

E' il frutto di un incontro promosso dal Difensore civico regionale con i dirigenti dell'Assessorato regionale all'agricoltura e del Settore ambiente del Comune dell'Aquila, nonché di una rappresentanza di concessionari di terre civiche, per dirimere